



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 46 Del 30-03-21

Oggetto:	RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ANCHE TRAMITE MESSA ALLA PROVA
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:20, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 5, assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000 che consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Visto l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, il quale ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e l'articolo 187 avente ad oggetto: "*Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti*", nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 dei 2000;

Visto il comma 9 bis dell'articolo 186 secondo il quale per lavoro di pubblica utilità si intende la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;

Visto l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 che ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis c.p. e introdotto dalla legge sopra indicata, "*nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108*";

Visto l'articolo 224 bis del D. lgs. 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 il quale prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il D. Lgs. n. 274 del 2000;

Visto l'articolo 73 commi 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 i quali prevedono che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

Visto l'articolo 165 c.p. il quale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

Considerato che l'attività non retribuita a favore delle collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero dei Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni indicati all'articolo 1 comma 1 del predetto decreto nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni. Nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

Ritenuto che il Comune di Acquasanta Terme rientra tra gli Enti presso i quali è possibile svolgere attività di pubblica utilità.

Visto il D.M. 26 marzo 2001, attuativo della disposizione di cui all'art. 54 del D. Lgs.274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali;
- d) prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Considerato il valore rieducativo e quindi sociale, attribuito alla sanzione accessoria relativa al lavoro in favore della collettività e, tenuto conto che l'impiego dei predetti soggetti consente di apportare un supporto nella gestione di alcuni servizi comunali;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale ad attivarsi per offrire il servizio stipulando con il Tribunale di Ascoli Piceno la necessaria convenzione;

Ritenuto meritevole di approvazione lo schema di convenzione che, composto di n. 11 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale ad totale sostituzione della convenzione stipulata per analoghe finalità, ancora non scaduta (febbraio 2022) che occorre modificare in considerazione della necessità:

- di individuare nuovi referenti/tutor delle persone oggetto dei programmi di pubblica utilità stante i mutamenti della compagine organica degli uffici comunali nel frattempo intercorsa;
- della modifica della durata dei programmi di lavori di pubblica utilità;

- di inserire la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità a seguito dei provvedimenti di messa alla prova;

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione intende individuare le seguenti attività cui destinare i soggetti che a seguito di provvedimento del giudice devono svolgere prestazioni lavorative per pubblica utilità:

- a) attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatrice, distribuzione materiale informativo, protocollazione, ecc.);*
- b) attività di supporto alla squadra operai comunale nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (aiuole, giardini e parchi), consegna viveri per la mensa comunale e le scuole dell'infanzia, ecc.;*
- c) attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione immobili (opere da elettricista, da idraulico, da pittore, ecc.) esterne ed interne dell'Ente;*
- d) attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;*
- e) attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità: sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc.*
- f) servizi sociali;*
- g) attività legate alla protezione civile;*
- h) servizi amministrativi non soggetti a normative specifiche in materia di privacy.*

Rilevato che ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità non può superare le otto ore giornaliere e dev'essere svolta secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;

Dato atto che è fatto divieto di retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;

Visto il D.M. 26/03/2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274";

Visto lo schema di convenzione composto da n. 11 articoli, allegato al presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto lo Statuto comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità anche per il tramite dell'istituto della messa alla prova, che, composto di n. 11 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale ed a totale sostituzione della precedente convenzione pura ancora in corso di validità.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Tribunale di Ascoli Piceno;

di autorizzare il Sindaco ovvero un suo delegato alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad adottare gli atti conseguenti al presente atto.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Sulla Proposta n.46 del 29-03-21 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.46 del 30-03-21 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Antonia ARDINO

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene pubblicata oggi 09-04-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 09-04-2021 al 24-04-2021 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA